

**Causa C-312/07**

**JVC France SAS**

**contro**

**Administration des douanes — Direction nationale  
du renseignement et des enquêtes douanières**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Tribunal d'instance du XI<sup>e</sup> arrondissement de Paris)

«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura  
combinata — Videocamere — Note esplicative — Regime giuridico»

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 giugno 2008 . . . . . I - 4167

**Massime della sentenza**

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente  
prive di pertinenza*  
(Art. 234 CE; regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
2. *Tariffa doganale comune — Voci doganali — Videocamere con funzione DV-in attivabile  
dopo lo sdoganamento*
3. *Tariffa doganale comune — Interpretazione*

1. Allorché il giudice del rinvio è investito di una domanda di sgravio dai dazi doganali ai sensi dell'art. 239, n. 1, del codice doganale e deve perciò accertare che sussista una situazione particolare dovuta a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'importatore, la questione del regime giuridico delle note esplicative della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, appare pertinente. È pertanto ricevibile una questione pregiudiziale che verta sugli effetti giuridici delle modifiche delle suddette note esplicative della nomenclatura combinata.

videocamera subisca una modifica materiale. Nell'ipotesi di attivazione successiva è parimenti necessario che la videocamera, da un lato, così manipolata, funzioni come una in cui la funzione DV-in sia attiva già all'atto dello sdoganamento e, dall'altro, conservi un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all'atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se siano soddisfatti. Se non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.

(v. punti 25-27, dispositivo 1)

(v. punti 28, 32)

2. Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, solo se la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati con funzione DV-in sia già attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante una manipolazione dell'apparecchio agevole anche per utenti che non dispongano di competenze particolari, senza che la

3. Le note esplicative relative alla sottovoce 8525 40 99, pubblicate il 6 luglio 2001 e il 23 ottobre 2002, della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della nomenclatura combinata e non ne modificano la portata. Ne consegue che l'adozione di un nuovo regolamento di classificazione, piuttosto che l'interpretazione del regolamento già in vigore, non era necessaria.

(v. punti 28, 37, dispositivo 2)